

Visti

AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei

ORDINANZA n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: Operazioni di rimozione cassero di palancole metalliche per consolidamento di palazzo privato, chiusura al traffico acqueo di tratto del rio di San Zan Degolà.

IL DIRIGENTE

Viste la concessione PG/2024/57344 del 01/02/2024 di occupazione area pubblica con le strutture di

cantiere in oggetto, rilasciata dall'ufficio comunale Sportello Unico Commercio,

La comunicazione di estensione durata di occupazione, trasmessa al suddetto ufficio con

PG/2024/377664 del 25/07/2024;

Viste le ordinanze di regolazione della viabilità acquea per i suddetti lavori di installazione, nº 182 del

15/03/2024 e 234 del 03/04/2024;

Vista la richiesta di rinnovo di tali disposizioni, inviata dalla società Impresa Garbuio Srl con

PG/2024/388248 del 01/08/2024, al fine di eseguire le opere di liberazione dell'area;

Visti – l'Ordinanza di istituzione degli approdi ad uso pubblico nel centro storico di Venezia n. 739 del 21/12/2007 e successive integrazioni,

il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia,

il Testo Unico in materia di traffico acqueo, ordinanza nº 274 del 22/04/2015;

l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ti Locali e Fart. 17 dello Statuto Comunale III materia di funzioni

ORDINA

Che siano istituite le seguenti disposizioni di limitazione alla viabilità acquea, per svolgimento opere di rimozione del cassero di palancole metalliche di m. 18,00 x 1,70, presente in corrispondenza al palazzo Talenti-Diedo alle Oche, Santa Croce civ. 1033:

- 1) I giorni da **2 settembre** a **6 settembre 2024**, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di ogni giorno,
 - a) è chiuso al passaggio del traffico di tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore il tratto di Rio di San Zan Degolà dove prospetta il fabbricato civ. 1033, da Ponte delle Oche a Ponte dell'Anatomia;
 - b) fatta eccezione per le unità in servizio per emergenze, che per il transito dovranno comunque attendere lo spostamento delle imbarcazioni in attività presso la sponda del palazzo.
 - c) Rimanendo vigenti tutte le altre disposizioni di regolazione del traffico acqueo e soste, è consentito il transito in doppio senso nella restante parte del rio, limitato alla suddetta fascia oraria giornaliera dei lavori, esclusivamente per eccedere a luoghi non raggiungibili diversamente e per motivi non differibili, a condizione sia osservata la precedenza ai mezzi circolanti per servizi pubblici e al flusso di traffico in uscita verso Canal Grande.
- 2) Per la durata dei presenti lavori e fino al termine delle operazioni di ripristino dell'area:
 - a) è sospeso l'approdo alla riva pubblica nº 021-10 di Campiello delle Strope;
 - b) Sono sospese le occupazioni di spazio acqueo presenti su entrambe le sponde del rio di San Zan Degolà, nel tratto tra Ponte delle Oche e Ponte dell'Anatomia, a fine lavori tutte le barche potranno essere riposizionate agli ormeggi, secondo gli atti di concessione vigenti.
- 3) Per l'esecuzione dei lavori è autorizzata la circolazione della motobarca targata 6V30158-RV05237, di m. 13,80 x 3,00, e del galleggiante "Baroncino" RV00704 di m. 12,00 x 4,00:



Direttore - ing. Simone Agrondi (simone.agrondi@comune.venezia.it)

Dirigente - arch. Alberto Chinellato (alberto.chinellato@comune.venezia.it)

Responsabile del Servizio e del Procedimento: (barbara.carrera@comune.venezia.it)

Sede di Venezia: Isolato Cavalli, San Marco 4084 - pec: mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno

Pagina 1 di 2



AREA LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ E TRASPORTI Settore Viabilità Venezia Centro Storico Isole, Mobilità Acquea Servizio Sportello Trasporti e Concessioni Acquei

- a) i transiti del galleggiante, condotto a traino dalla motobarca, sono autorizzati una volta in andata e una al ritorno, lungo il percorso in Canal Grande da Punta della Dogana, Rio di San Polo, Rio di S. Agostin, parte iniziale di Rio di San Zan Degolà nei due sensi, fino al luogo di attività;
- b) La motobarca dovrà sostare solo durante la fascia oraria giornaliera di attività, il galleggiante RV00704 potrà stazionare anche nelle altre fasce orarie di sospensione dei lavori, nel tratto di sponda a partire dalla riva di Campiello delle Strope in direzione di Ponte dell'Anatomia, comunque in modo che il tratto di rio rimanga transitabile secondo le regole vigenti.

4) Prescrizioni:

- a) è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;
- b) si dovrà esporre all'inizio del rio di San Zan Degolà la segnaletica temporanea indicante le disposizioni della presente ordinanza;
- c) dopo la rimozione dell'occupazione temporanea dovrà essere ripristinato il luogo allo stato precedente i lavori, tramite eventuali sostituzioni o riposizionamento di qualsiasi elemento, di proprietà privata (pali d'ormeggio delle concessioni sospese) o ad uso pubblico, che sia stato asportato, modificato o usurato nel corso dei lavori;
- d) usare tutte le unità nautiche in conformità a norme, regolamenti vigenti e documenti di navigazione;
- e) durante le operazioni giornaliere gli addetti dovranno sorvegliare e segnalare continuamente l'area di cantiere, negli altri periodi segnalare tutte le occupazioni temporanee, cassero e imbarcazioni, con dispositivi di delimitazione e luci di posizione.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

La presente ordinanza viene resa fatto salvo il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte, dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

Per il Dirigente arch. Alberto CHINELLATO *Dott. Aldo MENEGAZZI* (*)

(*) Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.



Pagina 2 di 2